



REGOLAMENTO dell'ASSEMBLEA della ZONA SCOUT AGESCI di VARESE

(ristesura dopo approvazione, avvenuta in data 20/05/1990 a Villadosia)
(aggiornamento dopo emendamenti, avvenuto in data 07/11/1994 a Casbeno)
(aggiornamento dopo emendamenti, avvenuto in data 21/11/1996 a Casbeno)
(aggiornamenti per adeguamento allo Statuto)
(aggiornamento dopo le modifiche votate il 21/11/2009 a Cassano Valcurvia)

1. Convocazione. - L'Assemblea di zona è convocata dai Responsabili di zona, che ne fissano la data, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno, sentito il Consiglio di zona.

La relativa comunicazione, con allegati i documenti preparatori, dovrà essere inoltrata ai membri dell'Assemblea in tempo utile per la previa discussione nelle Comunità Capi

L'Assemblea di zona deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta nel corso di ogni anno Scout, in tempo utile per le delibere di sua competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

In via straordinaria l'Assemblea di zona è convocata dal Comitato di zona, con preavviso di almeno 30 giorni o su richiesta scritta e motivata dei Responsabili di zona o di almeno un terzo dei gruppi regolarmente censiti in zona.

2. Ordine del giorno. - Le singole Comunità Capi possono chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ovvero proporre modifiche a quello specificato nell'avviso di convocazione. Le richieste e proposte anzidette dovranno pervenire per iscritto ai Responsabili di zona dieci giorni prima della data di convocazione; dell'inserimento all'ordine del giorno decidono i Responsabili di zona, sentito il Consiglio di zona.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio di zona, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno.

Tale procedura non potrà in alcun caso essere adottata per modifiche al presente regolamento.

3. Partecipazione. - L'elenco dei membri dell'Assemblea di zona è predisposto a cura del Comitato di zona sulla base dei dati forniti dai capi gruppo.

L'Assemblea di zona è composta da tutti i capi e gli Assistenti Ecclesiastici regolarmente censiti nella zona per l'anno in corso.

Gli adulti in formazione censiti nella zona partecipano con solo diritto di voto ed elettorato attivo.

Hanno diritto di parola gli Incaricati nominati dal Comitato di zona.

Per l'attribuzione dei diritti di partecipazione all'Assemblea, di voto e di elettorato, fa fede l'elenco (censimento di zona) predisposto e aggiornato a cura del Consiglio di zona. Per le eventuali variazioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dei diritti suddetti fa fede la dichiarazione resa dall'interessato all'atto dell'iscrizione all'Assemblea.

Possono comunque intervenire all'Assemblea di zona tutti i soci dell'Agesci, senza diritto di parola né di voto; è sempre facoltà del Presidente di concedere la parola a chiunque per particolari argomenti di interesse generale.

4. Diritto di voto. - La partecipazione degli aventi diritto all'Assemblea di zona avviene a titolo personale.

Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Gli aventi diritto al voto, se impediti a presenziare all'Assemblea, possono designare in sostituzione, con dichiarazione scritta, un altro capo appartenente alla medesima zona, purché in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo di cui all'art. 3.

Ogni componente dell'Assemblea può avere solo una delega, disponendo in tal caso di due voti.

Le dichiarazioni di sostituzione e di delega devono essere consegnate alla Segreteria dell'Assemblea all'atto dell'iscrizione.

4bis. Aggiornamento del regolamento. - Gli aggiornamenti al Regolamento di zona dettati dalle modifiche allo Statuto decise dal Consiglio generale, dove non esista autonomia deliberativa da parte della zona, vengono apportati in sede di Consiglio di zona.

5. Organi di presidenza. - La presidenza spetta ad un membro dell'Assemblea indicato tra gli aventi diritto al voto e designato dal Consiglio di zona.

Il presidente procede, all'inizio della riunione e d'intesa con i Responsabili di zona, alla nomina del segretario dell'Assemblea, di almeno tre scrutatori ed eventualmente di un comitato per le mozioni, composto da tre membri; procede inoltre, dandone comunicazione appena possibile, alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e alla determinazione del quorum necessario per le elezioni.

6. Quorum costitutivo. - L'Assemblea di zona è regolarmente costituita quando sono rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto di partecipazione, e quando sono rappresentati la totalità meno uno dei gruppi che compongono la zona stessa.

Qualora nel corso dell'Assemblea venga a mancare la condizione di cui al primo comma del presente articolo, l'Assemblea viene immediatamente sospesa da parte della Presidenza fino alla ricostituzione dei requisiti richiesti.

In caso di invalidità dell'assemblea per insufficiente numero di presenti essa deve essere immediatamente riconvocata dai responsabili di zona, col medesimo ordine del giorno, fissandone la nuova data entro il mese successivo.

Se avvengono due consecutivi casi di invalidità dell'assemblea per insufficiente numero di presenti, diventa compito del Consiglio di zona individuare la modalità più opportuna per arrivare alla convocazione di un'assemblea valida.

7. Discussione in assemblea. - La presidenza dell'Assemblea concede la parola a coloro che chiedono di parlare secondo l'ordine di iscrizione. Può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione.

Ha facoltà di stabilire il tempo dedicato ad ogni argomento in discussione, dichiarandolo all'inizio del dibattito, e di regolamentare di conseguenza la durata di ogni intervento.

8. Mozioni. - I membri dell'Assemblea che intendono proporre mozioni devono presentare il testo scritto presso la presidenza (o il comitato per le mozioni, se costituito) che, d'intesa con i presentatori stessi, può apportarvi modifiche

formali o a fini di chiarimento, nonché coordinare tra di loro più mozioni.

I presentatori delle mozioni devono renderne noto il testo nel corso della riunione, in tempo utile per la discussione e con le modalità (cartelli, ciclostilati o altro) concordate con la Presidenza.

La presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, d'ufficio o su richiesta dei presentatori. Qualora su di una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, questi vengono messi ai voti iniziando dall'emendamento più radicale, a giudizio della presidenza; la mozione viene poi votata complessivamente nella sua stesura emendata.

Le mozioni d'ordine vengono lette al termine dell'intervento in corso: il dibattito sulle mozioni d'ordine è limitato ad un intervento contrario e ad uno a favore, dopodiché la mozione viene immediatamente messa ai voti.

Nessuno può parlare due volte su una mozione (eccetto che per domande di chiarimento o per mozioni d'ordine), salvo il presentatore per la replica eventuale al termine del dibattito.

9. Deliberazioni. - L'Assemblea di zona delibera, in via ordinaria, a maggioranza semplice (metà più uno di voti favorevoli sul totale dei voti espressi). I voti nulli e le astensioni non sono considerati come espressione di una volontà contraria alla proposta messa al voto, né rientrano nel computo dei voti espressi.

Si richiede una maggioranza qualificata (voto favorevole di 2/3 dei partecipanti aventi diritto di voto) allorché si eseguano votazioni relative a modifiche da apportare al presente regolamento e con metà più uno dei partecipanti aventi diritto di voto per modifiche di orario dell'assemblea.

10. Votazioni. - Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi. Solo le deliberazioni riguardanti persone devono essere prese a scrutinio segreto.

Il computo dei voti viene effettuato dagli scrutatori; il risultato viene comunicato alla presidenza, reso pubblico ed inserito nel resoconto della riunione.

11. Candidature. - Le candidature ai vari incarichi devono essere presentate all'Assemblea ed illustrate da parte dei proponenti, preferibilmente per iscritto ed anteriormente alla data della riunione. Ogni membro dell'Assemblea ha facoltà di proporre candidature motivate.

Resta ferma l'eleggibilità di chiunque sia in possesso dei requisiti necessari, indipendentemente dalla candidatura.

I candidati devono confermare di fronte all'assemblea l'accettazione della candidatura, anche attraverso delega o comunicazione scritta.

12. Elezioni. - È compito del Consiglio di zona verificare i requisiti per l'elettorato passivo.

È cura del Comitato di zona predisporre diversi tipi di schede per le elezioni ai diversi incarichi.

Sono eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei votanti. Se tale maggioranza non è raggiunta deve essere effettuato con lo stesso criterio il ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto le maggiori preferenze. In caso di candidature uniche, qualora la maggioranza assoluta non sia raggiunta al primo scrutinio la votazione viene ripetuta. Qualora dopo due votazioni nessun candidato ottenga il numero richiesto di voti l'elezione dovrà essere riproposta all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

L'elenco ufficiale degli eletti e i risultati delle votazioni vengono annunciati prima delle conclusioni dell'Assemblea.

La scheda per le elezioni dei capi da proporre all'Assemblea regionale in qualità di delegati al Consiglio generale contiene l'indicazione del numero di delegati da eleggere. Gli aventi diritto al voto possono indicare sulla scheda uno solo dei nominativi dei delegati da eleggere.

Risultano eletti i primi tre che abbiano riportato, nell'ordine, il maggior numero di preferenze; in ogni caso, al termine dello scrutinio, la proclamazione degli eletti sarà effettuata in modo tale da salvaguardare la rappresentanza del sesso minoritario.

In caso di mancata accettazione dell'incarico, subentrano i primi nella graduatoria dei non eletti.

Resta inteso che gli eletti nell'Assemblea di zona saranno i candidati per la Zona Varese all'Assemblea regionale e verranno proclamati delegati al Consiglio generale solo se verranno eletti anche dall'Assemblea regionale.

13. Verbalizzazione. - Il segretario dell'Assemblea provvede alla redazione del resoconto della riunione, che deve indicare il numero dei presenti e contenere un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea, specificando, per ciascuna di queste ultime, il numero dei voti favorevoli e contrari, nonché degli astenuti, ovvero l'eventuale approvazione o rigetto a voto palese.

Ciascun membro dell'Assemblea può chiedere, all'inizio dell'intervento, che venga acquisita agli atti per intero una sua dichiarazione, purché ne consegna il testo scritto alla segreteria dell'Assemblea prima della conclusione dei lavori.

Un estratto del resoconto e delle delibere adottate deve essere inviato alle singole Comunità Capi.

14. Efficacia delle delibere. - L'Assemblea di zona è deliberante per quanto riguarda la vita dell'Associazione nell'ambito della zona, sempre che le decisioni prese non siano in contrasto con quanto stabilito dall'Assemblea regionale, dal Consiglio generale e dallo Statuto.

15. Rinvio - Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, troverà applicazione quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio generale Agesci e dell'Assemblea regionale.

16. Entrata in vigore. - Il presente regolamento, così come ogni sua modifica, entra in vigore nella prima assemblea successiva alla sua approvazione o all'approvazione delle modifiche.